

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 13 del 2 Aprile 2016

1. METALLI PREZIOSI - Disponibile online la modulistica per la marcatura laser - Stabiliti anche gli importi dei diritti di segreteria

Publicati i moduli di domanda per le imprese orafe che scelgono di adottare la tecnologia laser per l'applicazione del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.

Ricordiamo che il **Decreto del 17 aprile 2015** concernente "*Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser*" ha previsto che i costi per la predisposizione dei Token Usb sono a carico dell'azienda richiedente, e sono stabiliti sotto forma di diritti di segreteria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **nota del 23 marzo 2016, Prot. 82934**, ha quindi indicato, in attesa del riordino complessivo di tali diritti, gli **importi provvisori dei diritti di segreteria** da corrispondere, da parte delle imprese orafe per utilizzare la marcatura laser.

Con la citata nota ministeriale:

1) sono stati descritti nel dettaglio i **diversi versamenti per diritti ed imposte** che le imprese devono effettuare a seconda che utilizzino: solo la marcatura tradizionale; solo la marcatura laser; entrambe le marcature;

2) sono stati fissati, in via provvisoria e salvo conguaglio, i seguenti **importi dei diritti di segreteria**:

a) nel caso di **richiesta del token USB: euro 70,00**, per ciascun token;

b) per l'**attivazione del servizio di marcatura laser: euro 155,00**;

c) per il **rinnovo del servizio: euro 77,00**.

Nella nota ministeriale vengono, infine, fatte **due precisazioni**:

1) Le imprese orafe che intendono richiedere la marcatura laser saranno comunque tenute al versamento anche del **diritto di saggio e marchio** previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251. Tale diritto di saggio e marchio è dovuto in fase di richiesta di assegnazione del marchio di identificazione e, poi, annualmente (entro il 31 gennaio di ciascun anno), **nella misura del 50%**, per il rinnovo dell'assegnazione.

2) Le imprese che scelgano solo la marcatura laser, **non saranno tenute** al versamento della sola tariffa per allestimento dei punzoni.

LINK:

[Per scaricare la modulistica e il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

2. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA - In vigore dal 23 marzo il Regolamento (UE) 2015/2424 - Modificato il sistema delle tasse per la registrazione

Dal **23 marzo 2016** è in vigore il nuovo **Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015**, sui marchi dell'Unione europea, che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario.

Il nuovo regolamento fa parte di un più ampio pacchetto sulla **modernizzazione del sistema dei marchi**, che è completato dalla **Direttiva UE 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio del**

16 dicembre 2015, volta all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 gennaio 2019.

Queste le **principali novità introdotte dal regolamento**:

1) Per adattate la terminologia al Trattato di Lisbona, la denominazione «marchio comunitario» viene sostituita da quella di «**marchio dell'Unione europea**» (per i marchi esistenti il cambiamento di denominazione è automatico); il termine «tribunale dei marchi comunitari» è sostituito da «**tribunale dei marchi dell'Unione europea**» («tribunale dei marchi UE») (art. 1).

2) L' «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)» diventa l' «**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**» (art. 2).

3) Modificato il **sistema delle tasse per la registrazione**, con l'introduzione di una struttura più flessibile per semplificare e, nella maggior parte dei casi, ridurre i costi di registrazione. Mentre fino ad ora la tassa di base copriva la registrazione del marchio per tre classi di prodotto, il nuovo sistema prevede **una tassa per ogni classe richiesta** («one-fee-per-class»). In tal modo i richiedenti pagano una tassa inferiore rispetto all'attuale se fanno domanda per una sola classe, pagano la stessa tassa se fanno domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più classi.

4) Vengono **ridotte le tasse di rinnovo e quelle per le domande di opposizione, di cancellazione e ricorso** (si veda l'Allegato 1).

5) Le procedure per la registrazione vengono semplificate e viene introdotta una disciplina più dettagliata sui requisiti per la registrazione del marchio. In particolare, viene **eliminato il requisito della rappresentazione grafica per la registrazione**: i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Questa modifica entrerà in vigore il 1° ottobre 2017, unitamente ad alcune modifiche procedurali e alla disposizione che prevede l'istituzione dei marchi di certificazione dell'Unione europea che consentono a un organismo di certificazione di permettere alle imprese che soddisfano i requisiti di certificazione di usare il marchio come segno per i loro prodotti o servizi.

6) Dettare specifiche disposizioni per **migliorare la protezione contro la contraffazione** e un sistema di regole in materia di cooperazione tra l'EUIPO e gli uffici degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti. All'EUIPO è affidata l'istituzione di un centro di mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie relative ai marchi e ai disegni comunitari.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento UE 2015/2424 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva UE 2015/2436 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'EUIPO \(Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale\) - Ex UAMI, clicca qui.](#)

3. NUOVA SABATINI TER - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Pronta la modulistica e le istruzioni necessarie - Si parte dal 2 maggio 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare direttoriale 23 marzo 2016, n. 26673** («*Beni strumentali*» («*Sabatini Ter*»). *Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo*»), con la quale vengono fornite le **istruzioni** necessarie e definiti gli **schemi di domanda e di dichiarazione**, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

Con la stessa circolare - prevista dall'art. 14, comma 1, del citato decreto interministeriale 25 gennaio 2016 - è stato, altresì, individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi: **le domande potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016**.

Fino a tale data, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 e il procedimento per la concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle seguenti **circolari**: n. 4567 del 10 febbraio 2014; n. 71299 del 24 dicembre 2014; n. 14166 del 23 febbraio 2015 e n. 10677 del 26 marzo 2014, nonché dalla **convenzione del 14 febbraio 2014**, stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 26673/2016 con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 clicca qui.](#)

4. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE - Una guida dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 22 marzo 2016, ha reso noto che è a disposizione, sul proprio sito istituzionale, una guida (*Handobook*), dal titolo “**Agevolazioni MiSE per le imprese**”, nella quale sono elencate tutte le agevolazioni adottate dal dicastero e attualmente fruibili dalle imprese.

La guida, redatta sia in **italiano** che in **inglese**, rappresenta un *vademecum* di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma imprenditoriale italiano.

Il Governo ha ridisegnato la mappa degli aiuti alle imprese e cambiato il verso della politica industriale cercando di adottare una strategia riconducibile ad una visione integrata, unitaria e non frammentata.

L’*Handbook* raccoglie tutte le agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in **quattro macro-aree di intervento** (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica, internazionalizzazione) e un **focus speciale sulle Start-up e PMI innovative**.

Per ognuna delle agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

5. START-UP INNOVATIVE - Nuove regole per incentivare gli investimenti - Lettera del Ministero alle startup per sintetizzare le misure previste nell’estensione del decreto per il 2016

Al via le nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in Start-up innovative.

È stato, infatti, firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, il decreto interministeriale recante le nuove disposizioni di attuazione dell’art. 29 del D.L. 179/2012, al fine di **adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio** e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti **anche per il 2016**. Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014.

La prima novità riguarda **l’estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali** a favore dei soggetti che investono nel capitale delle Start-up innovative.

Per le **persone fisiche** è prevista la detrazione IRPEF del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I **oggetti passivi IRES** potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale o per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

La seconda novità riguardala **l’innalzamento della soglia di investimenti ammissibili** per ciascuna Start up innovativa, che passa da 2,5 milioni di euro all’anno per 4 anni a 15 milioni di euro calcolabili su un arco temporale di 5 anni.

Una ulteriore modifica riguarda **l’aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l’investimento**, pena la decadenza dalle agevolazioni.

Vengono, infine, **razionalizzate le cause di decadenza dell’agevolazione**: non determina più la decadenza dell’incentivo la perdita dello status di start up innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

Vogliamo infine segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, ha inviato a tutte le Start-Up una **lettera** con la quale vengono illustrate tutte le novità che verranno introdotte con il nuovo decreto.

Nella lettera si ricorda che il nuovo decreto rafforza ed estende al 2016 gli incentivi fiscali all'investimento in startup innovative; si informa dell'imminente lancio di **#StartupSurvey**, la prima indagine ISTAT sulle startup innovative e del recente aggiornamento, da parte di CONSOB, del regolamento sull'**equity crowdfunding**, che è stato notevolmente alleggerito e semplificato. Con l'occasione, viene infine incoraggiato l'accesso a **#ItalyFrontiers**, piattaforma online bilingue pensata per favorire l'attrazione di investimenti nelle startup innovative.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera inviata dal Ministero alle Start-Up clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma #ItalyFrontiers clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato del regolamento equity crowdfunding clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start-Up clicca qui.](#)

6. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) - Secondo il Notariato non può avere la forma di SRLS

La società tra professionisti (STP) non può avere la forma della società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).

E' quanto viene affermato in una **nota elaborata dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato** dal titolo **"Note critiche al pronto ordini del C.N.D.C.E.C. in materia di S.t.p. in forma di S.r.l.s."**, in risposta al parere n. 262 del 14 marzo 2016 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), che, invece, si era espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti potesse rivestire la forma della società a responsabilità limitata semplificata.

"L'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede – secondo il CNDCEC - che per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo [...]. Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, "il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall'art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all'art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue".

Per quanto concerne la SRLS, il CNDCEC ritiene che l'inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal 3° comma dell'art. 2463-bis del Codice civile, deve essere intesa nel senso che *"solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile"*.

Tale affermazione – secondo il Notariato - è tutt'altro che pacifica. All'indomani dell'introduzione della disciplina della SRLS, sulla derogabilità o meno del modello standard, sono state, infatti, assunte posizioni assai diverse.

Tuttavia, il dibattito sul grado di rigidità dello statuto di SRLS è da ritenersi non più attuale a seguito dell'intervento del legislatore che, mediante l'introduzione da parte del D.L. n. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463-bis, c.c., secondo cui **le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili**, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463-bis, comma 2.

Sotto tale profilo va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come *«la s.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della "semplificazione" che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla s.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell'atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere»* (Trib. Venezia, 9 novembre 2015, che ha disposto la cancellazione d'ufficio di una s.r.l.s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello).

Una diversa lettura del disposto del comma 3 dell'art. 2463-bis, c.c., come quella proposta dal C.N.D.C.E.C., **“presta il fianco a critiche, oltre che sul piano della formulazione letterale della norma, anche sul piano sistematico”**.

Perché una società possa qualificarsi **“società tra professionisti”** vengono previste, al comma 4 dell'art. 10 della L. n. 183/2011, **clausole obbligatorie**, il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati, **non contemplate nel modello**. La previsione statutaria di tali clausole **impedisce di costituire una STP in forma di SRL semplificata**, stante l'inderogabilità del modello standard.

Nulla vieta, invece, **costituire una STP in forma di SRL con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro** (regolata dai commi 4 e 5 dell'art. 2463, C.C.), in quanto appunto le SRL rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla legge n. 183/2011, e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all'importo minimo del capitale sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota del Notariato clicca qui.](#)

7. REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - Pubblicato dal CNDCEC il modello di relazione 2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha reso disponibile la **relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario per l'anno 2015**.

Il documento, predisposto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (ANCREL), è aggiornato sulla base della normativa approvata fino al 31 dicembre 2015 e si compone di un testo word con traccia della relazione dell'organo di revisione corredato da tabelle Excel per l'inserimento dei dati.

Viene precisato che il documento rappresenta soltanto una **traccia per la formazione della relazione** da parte dell'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.

Il modello è suddiviso in sezioni dedicate al **“Conto del bilancio”** e all' **“Analisi delle principali poste”**.

Nell'ultima sezione del documento sono indicate le **conclusioni dell'organo di revisione** che, a seconda dei casi, può **esprimere parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, e si propone di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione, **oppure**:

- a) sulla base dei rilievi evidenziati, **non si esprime parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 e si invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza;
- b) **si esprime parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto 2015 limitatamente ai risultati della gestione finanziaria mentre riguardo al conto del patrimonio, in considerazione dei rilievi esposti, non si è in grado di attestarne la completezza e l'attendibilità;
- c) **si esprime parere favorevole** per l'approvazione del rendiconto 2015 nell'intesa che, per le riserve espresse, si provveda entro un determinato termine, a rettificare il rendiconto /a completare o integrare la documentazione.

LINK:

[Per scaricare il modello clicca qui.](#)

8. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE - Dal CNDCEC un documento sulla relazione unitaria

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha predisposto un documento dal titolo **“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”**, che prova a fornire delle risposte ai problemi che si presentano nel momento della predisposizione di una relazione unitaria, legati ai differenti sistemi di regole sui risultati della **vigilanza sindacale** e quelli della **revisione legale**.

Prima che in Italia venisse introdotto l'istituto del controllo contabile il bilancio era corredato da un'unica relazione, redatta dall'organo di controllo della società, che, seppure regolata dalle norme di comportamento, aveva forma e struttura libera. L'introduzione dapprima dell'**istituto del controllo contabile** e poi della **revisione legale** - si legge nella premessa - ha avuto, come effetto, quello di **prevedere un'ulteriore relazione al bilancio**, quella del revisore.

Il collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti è, pertanto, tenuto a riferire alla assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, per tramite della relazione di cui all'art. 2429, comma 2, Codice civile, **i risultati dell'attività di vigilanza svolta** ai sensi degli artt. 2403 e ss. dello stesso

Codice, e, per tramite della relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, i **risultati della revisione legale dei conti**.

Nulla vieta, in linea di principio, al collegio sindacale di predisporre due relazioni distinte. Tuttavia, la particolare posizione che il collegio sindacale assume negli assetti di *corporate governance*, quando è incaricato anche della revisione legale dei conti, come avviene nella grande maggioranza dei casi, suggerisce di predisporre **un'unica relazione unitaria e integrata**, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.

La predisposizione di una relazione unitaria, però, **presenta problemi di integrazione**, perché i contenuti informativi sui risultati della vigilanza sindacale e quelli della revisione legale rispondono a sistemi di regole differenti.

A tal fine il documento offre diversi spunti di riflessione nella predisposizione di un modello di relazione unitaria che tenga debitamente conto delle suddette esigenze, con la precisazione che tali considerazioni sono applicabili, ove pertinenti, **anche da parte del sindaco unico**, qualora l'organo di controllo monocratico risulti affidatario anche dell'incarico di revisione legale.

Il documento di ricerca si compone di **cinque capitoli** e si conclude con un **facsimile di relazione unitaria**, coordinata con i lavori della commissione "*Sistemi di controllo e collegio sindacale*".

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il fac-simile di relazione unitaria clicca qui.](#)

9. COLLEGIO SINDACALE - Dal CNDCEC un documento con verbali e procedure

In vista della scadenza dei bilanci 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento, dal titolo "**Verbali e procedure del collegio sindacale**", contenente **55 bozze di verbali**, con relative dichiarazioni e procedure, destinate ad orientare l'attività del collegio sindacale nello svolgimento delle attività di vigilanza.

Le bozze contenute nel documento costituiscono uno **strumento di ausilio per i professionisti**, orientandoli nella gestione delle fasi salienti dell'attività di vigilanza del collegio a partire dal momento dell'accettazione dell'incarico fino alle procedure per la prevenzione e l'emersione dello stato di crisi aziendale.

Come si legge nella Presentazione, si tratta di una **rielaborazione rivista e approfondita del documento n. 20, divulgato nel 2013**, a cura dell'IRDCEC (oggi Fondazione Nazionale dei Commercialisti - FNC), che si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore (30 settembre 2015) delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate e non.

La chiusura dei conti annuali rileva in particolar modo non solo con riferimento all'attività di vigilanza dei sindaci impegnati nella stesura della relazione ex art. 2429 c.c., quanto anche per i rinnovi (eventuali) delle cariche nella *governance* e degli organi terzi delle società.

Le incisive novità apportate alle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate e l'emanazione di nuove Norme per le società quotate - si legge nella Prefazione - hanno reso necessario aggiornare ed integrare anche le tracce di verbali, comunicazioni, proposte e procedure che il collegio sindacale è tenuto a redigere nell'ambito del proprio operare.

Il documento n. 20 "*Verbali e procedure del collegio sindacale*" predisposto, come si è detto, nel 2013 dall'IRDCEC, dovrà quindi ritenersi sostituito dal presente lavoro della Commissione Nazionale "*Sistemi di controllo e collegio sindacale*".

Tecnicamente le **nuove 55 bozze di verbali**, con le relative dichiarazioni, valutazioni, comunicazioni e relazioni e i 3 schemi procedurali sono stati suddivisi in **7 sezioni relative**:

- *all'insediamento del collegio sindacale*;
- *all'attività di vigilanza*;
- *al riscontro di gravi irregolarità*;
- *alle operazioni sul capitale sociale*;
- *alle operazioni straordinarie e di liquidazione*;
- *alle società quotate*;
- *alla crisi d'impresa*.

I nuovi schemi operativi – precisa il Consiglio nazionale - rappresentano mere tracce e dovranno essere utilizzati in modo flessibile, dal momento che "*non possono ovviamente rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono verificarsi concretamente*".

Tutti i testi sono riportati in formato word in modo da consentirne la consultazione e l'immediata utilizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del fac-simile del documento clicca qui.](#)

10. COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - Le linee guida dell'Accademia Romana di Ragioneria

L'**Accademia Romana di Ragioneria**, con la **nota operativa n. 4/2016**, fornisce una panoramica sulle procedure per la **risoluzione delle crisi da sovraindebitamento**, dettagliando la disciplina prevista per soggetti al di sotto dei requisiti dimensionali previsti per l'applicazione della legge fallimentare.

La conoscenza di tali procedure, caratterizzate dal coinvolgimento del Tribunale e degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, è infatti di estremo interesse sia per le piccole imprese sia per le famiglie con un'elevata esposizione debitoria.

Le procedure di sovraindebitamento furono introdotte per la prima volta dalla **Legge 27 gennaio 2012, n. 3** (*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*), e poi successivamente riformulate dalla Legge 27 dicembre 2012, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "Decreto Sviluppo-bis").

Le norme prevedono due procedure per le imprese che non superano i requisiti dimensionali previsti per l'applicazione della Legge fallimentare, e che hanno lo scopo di comporre la crisi.

Si tratta della **procedura per un Accordo**, definito di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, e della **procedura per la Liquidazione dei beni del debitore**. Inoltre, vi è una procedura specifica per i consumatori, denominata **Piano del consumatore**.

Tutte e tre le procedure richiamate formano oggetto di approfondimento nella nota operativa in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

11. APPALTI PUBBLICI - Disponibile una Guida predisposta dalla Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato la **guida sugli appalti pubblici** «*Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei*».

Il documento, realizzato in tutte le lingue dell'Unione, rappresenta un utile strumento per i **funzionari** consentendo loro di evitare gli errori frequenti e di adottare le migliori pratiche per l'esecuzione delle procedure d'appalto.

Gli appalti pubblici rappresentano un elemento importante degli investimenti pubblici e rappresentano circa il 19% del PIL dell'Unione Europea. Inoltre, si stima che circa il 48% dei Fondi strutturali e di investimento europei vengano elargiti attraverso degli appalti pubblici.

La Guida, pur non fornendo un'interpretazione giuridica delle direttive UE, fornisce **consigli pratici**, guida i funzionari nelle fasi in cui gli errori sono più frequenti e consente di gestire al meglio ogni situazione, presenta una serie di buone pratiche ed esempi concreti, spiegazioni su temi specifici, studi di casi e modelli.

Per facilitare l'uso della guida sono infine stati inseriti punti di allerta ed elementi interattivi con link ai pertinenti testi legislativi e ad altri documenti utili.

L'iniziativa è uno degli elementi del "*Piano d'azione*" in materia di appalti pubblici, nel quadro di una più ampia iniziativa lanciata dal Commissario UE per la Politica regionale Corina Crețu per aiutare gli Stati membri e le regioni a migliorare il loro modo di investire e di gestire i fondi della politica di coesione, accanto allo sviluppo di "*Peer 2 Peer*", una piattaforma rivolta ai funzionari pubblici degli Stati membri per consentire loro di scambiare competenze e buone pratiche nel campo dello sviluppo della capacità amministrativa, e ai patti di integrità, uno strumento per migliorare la trasparenza e la responsabilità in materia di appalti pubblici.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

12. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Effetti estintivi immediati pur in presenza di crediti previdenziali - Ordinanza della Corte Costituzionale

La cancellazione della società dal Registro delle imprese ha effetti immediati, anche in presenza di interessi meritevoli di tutela da parte dei lavoratori.

Secondo quanto concluso dalla Corte Costituzionale, nella **ordinanza n. 53 del 10 febbraio 2016, depositata il 18 marzo 2016, non può dichiararsi l'incostituzionalità dell'articolo 2495, secondo comma, del Codice civile** nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, l'estinzione di una società, precludendo in tal modo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela.

Tutto è nato con le modifiche apportate alla disciplina delle società nel Codice civile. In particolare, l'art. 2495 del Codice civile, nel testo previgente alla riforma del 2004, prevedeva che l'estinzione di una società poteva essere configurata **solo dopo l'esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa**. E il debito tributario costituiva una delle ragioni di ostacolo (tra le più ricorrenti) alla cancellazione e all'estinzione di una società.

Dopo la riforma introdotta con il D.Lgs n. 6/2003 ("*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*"), il quadro normativo è andato in tutt'altra direzione.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, al liquidatore è fatto carico di chiedere l'immediata cancellazione della società dal registro delle imprese, **con l'effetto di un'immediata estinzione della stessa**. Questo vuol dire che la società è, da quel momento, **giuridicamente inesistente**.

La questione era stata promossa dal Tribunale ordinario di Torino, in considerazione che nel corso del giudizio promosso da due dipendenti di una società cooperativa cancellata, per accertare il proprio diritto a percepire il TFR, al fine di consentire loro di tentare l'esecuzione nei confronti del debitore e quindi accedere alle prestazioni previdenziali.

Secondo il competente Tribunale la norma in questione consente di agire esclusivamente nei confronti dei soci e del liquidatore, in riferimento ai profili attinenti rispettivamente il bilancio finale di liquidazione e la responsabilità amministrativa e gestionale.

Detta norma ignora del tutto che possano esservi delle situazioni senza dubbio meritevoli di tutela, tali da determinare la necessità di instaurare un contraddittorio giudiziale con la società cancellata, a prescindere dalle predette situazioni e responsabilità dei soggetti coinvolti.

Pertanto, il giudice ritiene violato il dettato dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto le modifiche apportate all'articolo 2495, così come modificato dal D.Lgs n. 6/2003 ("*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*"), **hanno travalicato i limiti della ragionevolezza**, atteso che la precedente e costante giurisprudenza, aveva affermato che, nonostante la cancellazione, il creditore potesse sempre agire in giudizio per far accertare il proprio credito, e che fosse consentito, senza limiti temporali, di chiedere il fallimento della società o la sua liquidazione coatta amministrativa; pertanto la cancellazione della società non determinava alcun effetto istintivo immediato della stessa.

In sostanza, alla Corte si chiedeva una condanna della previsione dell'immediata estinzione della società.

La Corte, rilevato che l'intervento richiesto alla stessa risulta sostanzialmente finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società, ripristinando la situazione normativa ante 2003, ha ritenuto che una pronuncia nel senso richiesto "**risulterebbe caratterizzata da un corposo tasso di manipolatività e creatività che presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società**" e che tradirebbe il fine dell'identificazione della data certa di estinzione della società, oltre trarne le immediate conseguenze sul piano sostanziale e su quello processuale. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta promossa nei confronti della Corte.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dell'ordinanza n. 53/2016 clicca qui.](#)

13. INTERPELLO TRIBUTARIO - Dall'Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulla nuova disciplina

Con la **circolare n. 9 del 1° aprile 2016** (avente ad oggetto: *Commento alle novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante revisione della disciplina degli interpelli*) l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente, con riferimento alle **istanze relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** a

seguito della revisione della disciplina degli interpelli, attuata sulla base delle disposizioni del **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156**, che ha provveduto ad un riordino complessivo del sistema, in attuazione della delega fiscale (Legge 23/2014).

Il decreto è intervenuto sull'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Statuto dei diritti del contribuente*", modificando la precedente formulazione della norma al fine di sostituire il riferimento all'interpello ordinario col riferimento all'istituto dell'interpello in tutte le sue articolazioni.

In attuazione dell'articolo 8, del D.Lgs. n. 156/2015, il 4 gennaio 2016 è stato pubblicato il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** contenente le nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze validamente presentate a partire dalla predetta data.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 156 del 2015, la nuova normativa è entrata **in vigore il 1° gennaio 2016**.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare in esame, vertono sui seguenti **otto punti**:

1. *Il diritto di interpello nello Statuto dei diritti del contribuente,*
2. *Le nuove regole comuni alle istanze di interpello,*
3. *Le istanze di interpello,*
4. *Il procedimento di istruttoria dell'interpello,*
5. *Gli effetti della risposta all'interpello sull'attività di accertamento,*
6. *Gli effetti della risposta all'interpello sul contenzioso,*
7. *Segnalazioni,*
8. *Trattamento sanzionatorio.*

Rispetto al "vecchio sistema" il riordino degli interpelli garantisce:

- una **maggiore omogeneità**, sia per quanto attiene alla classificazione delle diverse tipologie sia, principalmente, per quanto riguarda la regolamentazione degli effetti e della procedura applicabile;
- la **riduzione dei tempi di lavorazione delle istanze** per assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell'istanza al posto dei "vecchi" 120 giorni; per tutte le altre tipologie di interpello il termine resta fermo a 120 giorni.

La circolare ricorda inoltre l'estensione del meccanismo del "*silenzio-assenso*" ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente;

- la **razionalizzazione dell'istituto** anche attraverso la tendenziale eliminazione delle forme di interpello "obbligatorio".

Tra le principali novità che formano oggetto della disciplina la circolare si sofferma su quelle concernenti le procedure di istruttoria con l'introduzione della **richiesta di regolarizzazione**, ossia dell'opportunità, data al contribuente, di sanare l'istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del 4 gennaio 2016 clicca qui.](#)

14. E-COMMERCE - Privacy e sicurezza - L'OCSE aggiorna la raccomandazione sul commercio elettronico del 1999

Gli Stati devono **aggiornare la normativa** a tutela dei consumatori al fine di rispondere efficacemente ai rischi generati dalle nuove forme di commercio on-line - incluse quelle riferibili alle "*app gratuite*" e agli scambi diretti fra utenti (*peer-to-peer*) - e **garantire alle transazioni su Internet** lo stesso livello di protezione offerto al business tradizionale.

Queste sono solo alcune delle indicazioni riportate nella nuova versione della "**Raccomandazione sul Commercio Elettronico**", adottata il 24 marzo 2016 dal Consiglio OCSE (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*), che mira a **rafforzare la fiducia dei consumatori** in un mercato di e-commerce dinamico e complesso.

La prima Raccomandazione dell'OCSE sul commercio elettronico risale al 1999, quando la spesa per l'e-commerce era ben al di sotto dell'1 per cento del totale di vendita al dettaglio. Quindici anni più tardi, queste percentuali sono salite ad oltre il 7 per cento in Europa ed all'11 per cento negli Stati Uniti.

La metà delle persone in tutto il mondo OCSE ha compiuto un acquisto online nel 2014.

La nuova Raccomandazione affronta diverse questioni emerse recentemente nell'ambito del commercio elettronico, tra le quali:

- le **transazioni "non monetarie"** in cui la fruizione di beni o servizi è solo apparentemente gratuita, ma di fatto scambiata con dati ed informazioni personali;
- le **transazioni consumer-to-consumer**;

- il **crescente utilizzo di dispositivi mobili per l'e-commerce** e le conseguenti sfide tecnologiche per garantire l'efficacia delle informazioni da fornire ai consumatori (ad esempio, per via delle ridotte dimensioni degli schermi);

- la **privacy e la sicurezza**, soprattutto in transazioni Business to Consumers;

- il ruolo che possono svolgere le Autorità di tutela dei consumatori.

Al fine di sostenere il mercato del commercio elettronico e migliorare la fiducia degli utenti, l'OCSE rimarca più volte la **necessità di rafforzare la tutela dei dati personali** implementando adeguate misure di sicurezza contro violazioni e cyber-attacchi, ed evitando che le imprese adottino pratiche ingannevoli per la raccolta e l'utilizzo dei dati personali dei consumatori.

Particolare attenzione deve essere posta, tra l'altro, alla **corretta informazione dei consumatori** per consentire loro di esercitare scelte consapevoli, alla riduzione del rischio del furto di identità, alla tutela dei pagamenti on-line.

Nel lavoro di revisione della Raccomandazione, il Comitato CCP (*Comitato per le Politiche dei Consumatori*) dell'OCSE si è avvalso della collaborazione anche dello SPDE (*Gruppo di Lavoro Sicurezza e Privacy nell'Ambiente Digitale*), di cui fa parte anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali con funzione di vice-presidenza.

(Fonte: *Sito del Garante per la protezione dei dati personali*)

LINK:

[Per scaricare il testo della Raccomandazione OCSE adottata il 24 marzo 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Raccomandazione OCSE adottata il 9 dicembre 1999 clicca qui.](#)

15. ENTI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Al via la campagna di iscrizioni on-line al 5 per mille

A decorrere **dal 31 marzo 2016** e fino **al 9 maggio 2016**, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare la domanda di iscrizione al **5 per mille 2016** utilizzando esclusivamente i canali telematici **Entratel** e **Fisconline**, ovvero, in alternativa, ricorrendo a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

La **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, dovrà essere trasmessa **entro il 30 giugno 2016**:

- dagli **enti del volontariato**: alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale;

- dalle **associazioni sportive dilettantistiche**: all'ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata.

Gli **elenchi provvisori** saranno disponibili entro il prossimo 14 maggio 2016; in caso di errori di iscrizione, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno chiederne la **correzione** entro il 20 maggio 2016.

Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla ripartizione delle quote entro il 30 settembre 2016.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modulo di dichiarazione sostitutiva clicca qui.](#)

16. ASSOCIAZIONI CULTURALI - Disponibili le informazioni sulla procedura di iscrizione nell'apposito elenco per l'accesso al 2 per mille

Dalle ore 18:00 del giorno 23 marzo 2016, è aperta la presentazione telematica delle domande di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Culturali di cui all'art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Ricordiamo che, in base a tale disposizione, per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'**associazione culturale iscritta in un apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (tuttora *in corso di registrazione alla Corte dei Conti*), saranno stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza.

Con lo stesso decreto saranno, inoltre, stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma.

Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016.

La domanda può essere presentata **esclusivamente dai legali rappresentanti delle associazioni** di cui al libro I del codice civile, **in forma telematica** tramite il Portale Procedimenti: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it/>.

Non è ammessa alcuna modalità di presentazione diversa da quella telematica.

Il **termine di presentazione** delle domande è fissato alle ore 14:00 del **11 aprile 2016**.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha messo a disposizione una **GUIDA** e la seguente e-mail procedimenti@beniculturali.it, per la richiesta di informazioni su eventuali difficoltà di natura tecnica.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero e scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale Procedimenti clicca qui.](#)

17. PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITA' - L'Italia in testa per numero di riconoscimenti

L'Italia si conferma il **primo Paese** per numero di riconoscimenti **DOP** (*denominazione di origine protetta*), **IGP** (*indicazione geografica protetta*) e **STG** (*specialità tradizionale garantita*) conferiti dall'Unione europea in base al Regolamento UE n. 115/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2014 sono **269** (8 in più rispetto al 2013); tra questi, quelli attivi sono 257.

A renderlo noto è l'ISTAT con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale il 25 marzo 2016.

I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono: gli **Ortofrutticoli** e **cereali** (103 prodotti), i **Formaggi** (49), gli **Oli extravergine di oliva** (43) e le **Preparazioni di carni** (38).

Le Carni fresche e gli Altri settori comprendono, rispettivamente, 5 e 32 specialità.

Le Regioni con più DOP e IGP sono l'**Emilia-Romagna** e il **Veneto**, rispettivamente con 41 e 36 prodotti riconosciuti.

Nel 2014 gli **operatori certificati** sono 79.848, 587 in meno rispetto al 2013 (-0,7%).

Il 91,4% svolge esclusivamente attività di produzione e il 6,6% di trasformazione; il restante 2% effettua entrambe le attività.

Altro dato importante è il fatto che i prodotti di qualità **favoriscono lo sviluppo delle aree montane** del Paese: il 28,2% dei produttori è infatti localizzato in montagna rispetto al 17% di aziende agricole montane rilevate dal Censimento dell'agricoltura nel 2010.

LINK:

[Per il comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il report elaborato dall'ISTAT clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata nel sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 23 MARZO AL 2 APRILE 2016)

1) CONSOB - Delibera 17 marzo 2016: Modifiche alle delibere n. 16190 del 29 ottobre 2007 (disciplina degli intermediari), n. 11971 del 14 maggio 1999 (disciplina degli emittenti), n. 17130 del 12 gennaio 2010 (disciplina dei consulenti finanziari), n. 17297 del 28 aprile 2010 (disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati), n. 18731 del 18 dicembre 2013 (disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela), n. 19460, 19461 e 19462 del 16 dicembre 2015 (definizione del regime contributivo per l'esercizio 2016). (**Delibera n. 19548**). (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Legge 23 marzo 2016, n. 41: Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 10 febbraio 2016, n. 5: Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 marzo 2016: Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio 12 gennaio 2016: Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 10 marzo 2016: Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 114, lettera b), del decreto legislativo n. 261/99. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Agenzia delle Entrate - Provvedimento 17 marzo 2016: Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale. (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

8) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **UNIONE EUROPEA**

(DAL 23 MARZO AL 2 APRILE 2016)

1) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 77/1 del 23 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 78/11 del 24 marzo 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 85/6 del 1° aprile 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma **Winston Churchill** la pensava così:*

**IL SUCCESSO E'
L'ABILITA' DI PASSARE
DA UN FALLIMENTO ALL'ALTRO
SENZA MAI PERDERE
L'ENTUSIASMO.**

BUONA GIORNATA !